

metta l'onorevole Vischi di dirgli ch'egli ha confuso due cose diverse. Altro infatti è la decadenza per effetto di una condanna, altro è l'indegnità, per usare la sua parola, dalla quale deriva l'incapacità di essere eletto. Nell'articolo del quale discutiamo non si tratta affatto di indegnità.

La legge muove da questo concetto, che un sindaco, il quale per qualsiasi reato è stato condannato ad una pena superiore ad un mese, decade; ma egli può essere rieletto. La necessità di pronunziare questa decadenza è derivata dal fatto che riesce, per così dire, impossibile determinare nella legge in quali casi il sindaco condannato debba decadere e in quali no. Si è quindi trovato più semplice di decretare la decadenza di diritto. Il Consiglio comunale diventa poi arbitro per giudicare se la condanna sia di quelle che intaccano l'onore del cittadino, e, quando non la ravvisi tale, può rieleggere lo stesso sindaco. Anzi, questa necessità della rielezione diventa un mezzo di riabilitazione pel sindaco che fu condannato; noi dobbiamo applaudire che sia stato introdotto nella legge per ridare al sindaco quell'autorità che potrebbe avere perduto per effetto della condanna.

Per cui a me pare che gli scrupoli dell'onorevole Vischi sieno eliminati; spero anzi di averlo convinto.

**Grippo.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grippo.** Desidero uno schiarimento tanto al ministro dell'interno, quanto da quello di grazia e giustizia.

In questo articolo è detto che: « I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, quando, richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

« Il sindaco rimosso per Decreto Reale non potrà essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a 3 anni. Il periodo di eleggibilità dev'essere specificato nel decreto di rimozione. »

Domando alla cortesia dei ministri se essi intendano che contro questi decreti, che possono dipendere da una diversa interpretazione degli obblighi di un sindaco e che potrebbero l'incapacità fino a tre anni, sarà consentito il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato.

E lo domando perchè, quando il sindaco

era di nomina regia, io poteva comprendere che non si potesse censurare l'atto del Governo, perchè il Governo nominava chi credeva che meritasse la sua fiducia; ma quando, invece, la nomina del sindaco dipende dalla libera elezione, un decreto di rimozione può dipendere da apprezzamenti più o meno imparziali da parte del prefetto.

Io desidererei dunque una dichiarazione dal Governo, la quale, senza vincolare certamente la IV Sezione del Consiglio di Stato, aprisse la via ad una logica ed equa giurisprudenza sulla sua competenza.

Dichiaro in questa occasione che, sebbene io non ritenessi opportuna la proposta di obbligare il Governo ad ottenere il parere favorevole del Consiglio di Stato per lo scioglimento dei Consigli comunali, avrei tuttavia desiderato che si fosse espressamente dichiarato che si ammetteva il ricorso alla IV sezione contro i decreti di scioglimento; giacchè questi mi pare che non possano di regola essere chiamati atti politici, e come tali, venire sottratti alla IV Sezione, ma che siano atti amministrativi, perchè la politica non dovrebbe mai entrare nell'amministrazione e determinare lo scioglimento dei Consigli comunali.

Quindi io prego i ministri di dichiararmi, se, nel loro concetto, si possa ricorrere alla IV Sezione contro questi decreti; perchè, ove questo nel loro pensiero non fosse, io li pregerei di modificare l'articolo e presenterei una proposta in questo senso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Io richiamo alla mente dell'onorevole Grippo le parole di questo capoverso che egli ha letto ma che giova rileggere: « I sindaci possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi questioni d'ordine pubblico. »

**Grippo.** E quando....

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Il secondo inciso riguarda un caso diverso. Nel caso cui si riferisce l'inciso che ha ricordato, secondo me, non c'è il minimo dubbio che si tratta di un atto politico, il quale non può nè deve esser soggetto al ricorso innanzi alla IV Sezione, e credo che l'onorevole Grippo su questo punto, vorrà convenire con me; poichè un sindaco, il quale si metta, poniamo, a capo di un movimento insurrezionale, deve essere immediatamente revocato, e non si